

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2277

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1300)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MAURO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 aprile 2014*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA



L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata anche l'"Unione".

e

IL REGNO DEL BELGIO.

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA.

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA.

LA REPUBBLICA ELLENICA.

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE.

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,





LA REPUBBLICA DI LETTONIA.

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,



parti contraenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominate "gli Stati membri",

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato "la Norvegia",

dall'altra,

l'Unione europea, gli Stati membri e la Norvegia, in appresso denominate "le parti",

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSCI dell'evoluzione in materia di governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite¹, i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)²,

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,

¹ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

² GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.



RICONOSCENDO l'intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (PRS),

RICONOSCENDO l'accordo concluso tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,

DESIDERANDO stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,

CONSIDERANDO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo SEE") una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,

DESIDERANDO completare le disposizioni dell'accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l'Unione e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell'accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)", il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);
- b) "Potenziamento", meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;
- c) "Galileo", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati.



Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

- d) "Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
- e) "Informazione classificata", informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

- I. Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;



- b) libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;
- c) libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;
- d) stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia;
- e) ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

ARTICOLO 4

Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system", firmato il 5 novembre 2004.



2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.
3. Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

ARTICOLO 5

Installazioni a terra del GNSS europeo

1. La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo ("installazioni a terra") nei territori sotto la sua giurisdizione.
2. La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni.



3. I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.
4. La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attività dei suddetti soggetti.
5. Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.
6. In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.
7. Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.



ARTICOLO 6

Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attività, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.

2. In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell'Unione europea.

Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell'accordo SEE.



3. Qualora si verifichi un evento contro il quale non può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 7

Scambi di informazioni classificate

1. Lo scambio e la protezione di informazioni classificate dell'Unione avvengono in conformità all'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate¹, firmato il 22 novembre 2004, nonché alle modalità di attuazione di tale accordo.
2. La Norvegia può scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.
3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

¹ GUL 362 del 9.12.2004, pag. 29.



ARTICOLO 8

Controllo delle esportazioni

1. Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri.
2. Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 9

Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che disciplinano l'accesso al PRS.



ARTICOLO 10

Cooperazione internazionale

1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono la applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.
2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

ARTICOLO 11

Consultazione e risoluzione delle controversie

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.



ARTICOLO 12

Entrata in vigore e estinzione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo.

2. L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.



4. . In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

5. Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.




XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



За Република България




Za Českou republiku




På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Festt Veberigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España


Pour la République française




Per la Repubblica italiana




Για την Κυβερνητική Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā.



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



A Magyar Köztársaság részéről



Għoli Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


Pela República Portuguesa



Pentru România




Za Republika Slovenija



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Henri Darnoch

За Европейския съюз
 For la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Europas Savienības vārdā
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Çihali-Unjoni Ewropea
 Voici de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Evropsku uniju
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

Henri Darnoch

For Kongeriket Norge:

Odder Helene Sævi



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Προηγούμενος κείμενο είναι πιστή αντιγραφή του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
 Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu uloženého v archívu Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
 Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
 Der vorstående Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
 Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on annud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhivis Brüsselis.
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
 Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.
 Pirmiau pateiktas tekstus yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
 Il-text preëdentu huwa kopja ddepozitata fli-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
 De voorgaande tekst is het voor censluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
 Powyzszy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
 Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponirana v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
 Övansstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruxelles,
 Bruselas,
 Brüssel,
 Bruxelles, den
 Brüssel, der
 Brüssel,
 Brussela,
 Bruxelles, le
 Bruxelles, addi,
 Brisele,
 Bruselis,
 Brüssel,
 Brussel, il
 Brüssel,
 Brüssel, dnia
 Bruxelles, em
 Bruxelles,
 Brussel,
 Brüssel,
 Brussel,
 Brussel den

06 OCT. 2010

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
 Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
 Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
 For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
 Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
 Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Secretary-General of the Council of the European Union
 Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vārdā
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriui
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
 Ghaz-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
 W imieniu sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej
 Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
 Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
 Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
 Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
 Für generalsekretæren for Europæiske unionens råd



K. GRETSMANN
 Directeur Général



€ 2,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0019760